



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 04.10.2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL
COMUNE DI MONTECRETO EX ART. 24 D.LGS. N. 175/2016 COME
MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017.**

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti 7

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Dott. MIGLIORI MANUELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.V.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.V.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Montecreto e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1 T.U.S.P.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto del Sindaco n. 3 del 31/03/2016, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale

dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare o razionalizzare, con alienazione o razionalizzazione che devono avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Preso atto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le seguenti partecipazioni societarie del Comune di Montecreto rispettano parametri e prescrizioni normative per cui è possibile prevederne il mantenimento:

- Hera SpA;
- A.Mo SpA;
- Seta SpA;
- Lepida SpA;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, letto b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile Area Amministrativa Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, reso dal Responsabile Area Amministrativa Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montecreto alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che non è necessario procedere a razionalizzazioni, aggregazioni, alienazioni o a liquidazioni relativamente alle seguenti partecipazioni comunali in quanto rispettose dei parametri previsti dal D.Lgs. 175/2016:

- Hera SpA;
- A.Mo SpA;
- Seta SpA;
- Lepida SpA;

3) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna;

4) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

5) Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:

Addì, · 13 OTT 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il · · ·

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MONTECRETO

(Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Premessa

L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo».

A norma dell'art. 24, comma 1°, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

1. a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1°, 2° e 3°, del TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, del TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2°, del TUSP;
2. ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del TUSP.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

- i. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP¹. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
- ii. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello

¹ I commi 3°, 6°, 7° e 8° dell'art. 4 del TUSP contemplano infatti una serie di attività per il cui svolgimento la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni in società (parrebbe anche prescindere dal cosiddetto vincolo di scopo prescritto dall'art. 4, comma 1°, TUSP, atteso il carattere derogatorio delle disposizioni di cui al commi appena richiamati).

- dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- iii. che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
 - iv. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);
 - v. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
 - vi. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 7°, del TUSP, «gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad esprese previsioni normative, statali o regionali». Una tale norma, se da un lato è volta a estendere la revisione ex art. 24 del TUSP alle partecipazioni che le pubbliche amministrazioni hanno assunto in virtù di una facoltà loro espressamente concessa da previsioni legislative, dall'altro deve (altrettanto sicuramente) essere interpretata nel senso che le società costituite e le partecipazioni acquistate in virtù di un obbligo normativo sono soggette alla ricognizione di cui all'art. 24, comma 1°, TUSP, ma non possono essere oggetto delle misure (alienazione o "razionalizzazione") previste dalla predetta disposizione.

Occorre inoltre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per "partecipazione indiretta" «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

Una tale opzione legislativa deve dunque essere interpretata, in aderenza ai canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, nel senso di escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società⁴. Al di fuori di quella relativa alle società *in house*, il legislatore del Testo Unico ha infatti introdotto un'unica ipotesi di controllo condiviso da parte di più amministrazioni (ovvero quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società), onde prevedere espressamente una fattispecie di controllo "congiunto" ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1° e 2° dell'art. 2359 c.c. (che, come riconosciuto quantomeno in dottrina, non sono integrate dalla mera aggregazione e/o esercizio coordinato dei diritti di voto di più soci in

seno all'assemblea della società cui partecipano).

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è però estensibile in modo lineare agli enti diversi dalle società (o, perlomeno, non a quelli che non annoverano fra i propri organi assemblee dei consociati). Nonostante la natura di normativa in deroga del TUSP non consenta di colmare le relative lacune mediante il ricorso all'analogia, allo specifico fine di dare piena attuazione all'art. 24, comma 1°, del TUSP, nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di «altri organismi soggetti a controllo» (ex art. 2, lett. g), del TUSP), si è comunque ritenuto opportuno qualificare la situazione di controllo nei confronti di detti organismi sulla scorta delle definizioni fornite dalla normativa vincolistica del settore pubblico, quali, in particolare, quelle di:

- "enti di diritto privato in controllo pubblico", di cui all'art. 1, comma 2°, lett. c), del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero «gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;
- "ente strumentale controllato" ex art. 11-ter del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ovvero «l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».

Posto che il Testo Unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza ad adottare il provvedimento di "revisione straordinaria delle partecipazioni", si deve inoltre ritenere che lo stesso debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, in ossequio alla latitudine della competenza in materia di «partecipazione dell'ente locale a società di capitali» generalmente riconosciuta in capo a tale organo dall'art. 42, comma 2°, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'art. 24 del TUSP non prevede (a differenza dell'art. 20 del medesimo Testo Unico e dell'art. 1, comma 611°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) l'adozione di alcuna relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano ivi prescritto, mentre il comma 4° della citata disposizione introduce un termine annuale per l'adozione dei provvedimenti (eventualmente) indicati in detto piano. Da una lettura coordinata delle due norme si deve pertanto ritenere che sussista l'obbligo di trasmettere una relazione sui risultati conseguiti in virtù della revisione straordinaria delle partecipazioni solamente qualora questa preveda misure di alienazione o di "razionalizzazione" di cui all'art. 24, comma 1°, del TUSP.

Infine, si precisa che la presente "revisione straordinaria delle partecipazioni" verrà pubblicata sul

sito internet istituzionale del Comune, sebbene tale onere non sia espressamente previsto dall'art. 24 del TUSP e l'art. 22, comma 1, lett. d-bis), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, faccia riferimento al solo provvedimento di "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" di cui all'art. 20 del TUSP.

Le partecipazioni societarie del Comune di Montecreto

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) il Comune di Montecreto possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

1. AMO s.p.a.
2. SETA s.p.a.
3. HERA s.p.a
4. LEPIDA s.p.a.

Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di Montecreto ha partecipazioni dirette verranno quindi di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, numero di partita Iva, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune);
- l'oggetto sociale;
- la composizione del capitale sociale;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- i principali dati economico-patrimoniali;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste;
- le azioni già intraprese, tanto in attuazione del piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto nell'ottica delle dichiarate finalità di «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all'art. 1, comma 3°, del TUSP.

1. AMO s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna, 210 - 41122 - Modena
Partita IVA	02727930360
Data di costituzione	09/06/2003
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2032
Quota del Comune di Montecreto	0,005%

Oggetto sociale

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge - per conto degli enti locali della provincia di Modena - le seguenti attività previste dallo statuto:

- la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari, quali ad esempio i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
- la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;
- lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
- la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e minore pressione sulla rete della viabilità locale;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (*clearing*);
- l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
- la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
- la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed

integrazioni;

- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la progettazione e la gestione di interventi di *mobility management* d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, idoneità dei percorsi e ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotranviari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli enti locali della provincia di Modena.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	2.390.768	45,00%	2.390.768,00
Amministrazione provinciale di Modena	1.540.720	29,00%	1.540.720,00
Comune di Bastiglia	1.376	0,03%	1.376,00
Comune di Bomporto	11.920	0,22%	11.920,00
Comune di Campogalliano	528	0,01%	528,00
Comune di Camposanto	2.624	0,05%	2.624,00
Comune di Carpi	510.416	9,61%	510.416,00
Comune di Castelfranco Emilia	67.104	1,26%	67.104,00
Comune di Castelnuovo Rangone	9.696	0,18%	9.696,00
Comune di Castelvetro	11.488	0,22%	11.488,00
Comune di Cavezzo	5.216	0,10%	5.216,00
Comune di Concordia sulla Secchia	5.872	0,11%	5.872,00
Comune di Fanano	928	0,02%	928,00
Comune di Finale Emilia	35.088	0,66%	35.088,00
Comune di Fiorano Modenese	20.640	0,39%	20.640,00
Comune di Fiumalbo	128	0,00%	128,00
Comune di Formigine	116.512	2,19%	116.512,00
Comune di Frassinoro	1.248	0,02%	1.248,00
Comune di Guiglia	1.920	0,04%	1.920,00

Comune di Lama Mocogno	1.872	0,04%	1.872,00
Comune di Maranello	43.312	0,82%	43.312,00
Comune di Marano sul Panaro	2.832	0,05%	2.832,00
Comune di Medolla	12.944	0,24%	12.944,00
Comune di Mirandola	67.744	1,28%	67.744,00
Comune di Montecreto	288	0,01%	288,00
Comune di Montefiorino	1.136	0,02%	1.136,00
Comune di Montese	1.408	0,03%	1.408,00
Comune di Nonantola	400	0,01%	400,00
Comune di Novi di Modena	11.648	0,22%	11.648,00
Comune di Palagano	1.168	0,02%	1.168,00
Comune di Pavullo nel Frignano	37.552	0,71%	37.552,00
Comune di Pievepelago	864	0,02%	864,00
Comune di Polinago	592	0,01%	592,00
Comune di Prignano sulla Secchia	1.824	0,03%	1.824,00
Comune di Ravarino	3.696	0,07%	3.696,00
Comune di Riolunato	208	0,00%	208,00
Comune di San Cesario sul Panaro	4.768	0,09%	4.768,00
Comune di San Felice sul Panaro	14.992	0,28%	14.992,00
Comune di San Possidonio	1.856	0,04%	1.856,00
Comune di San Prospero	5.408	0,10%	5.408,00
Comune di Sassuolo	254.928	4,80%	254.928,00
Comune di Savignano sul Panaro	7.504	0,14%	7.504,00
Comune di Serramazzoni	8.608	0,16%	8.608,00
Comune di Sestola	1.424	0,03%	1.424,00
Comune di Soliera	21.520	0,41%	21.520,00
Comune di Spilamberto	21.216	0,40%	21.216,00
Comune di Vignola	45.248	0,85%	45.248,00
Comune di Zocca	1.696	0,03%	1.696,00
Totale	5.312.848	100,00%	5.312.848,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
3.586	1.532	19.558	91.746	66.104

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
29.662.279	29.206.411	29.558.917	29.475.869

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Valore della produzione	29.662.279	29.206.411	29.558.917
B) Costi della produzione	29.552.642	29.156.213	29.542.883
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	109.637	50.198	16.034
C) Proventi e oneri finanziari	14.696	55.909	54.235
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-56.632	36.598	40.870
Risultato prima delle imposte	67.701	142.705	111.139
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	48.143	50.959	45.035
23) Utile (perdita) dell'esercizio	19.558	91.746	66.104

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	20.408.097	20.561.399	19.949.004
C) Attivo circolante	15.023.558	15.272.058	18.570.687
D) Ratei e risconti	1.523	8.649	16.363
Totale attivo	35.433.178	35.842.106	38.536.054

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	19.121.805	19.213.553	19.279.654
B) Fondi per rischi e oneri	635.460	1.293.195	1.702.576
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	498.959	543.603	545.296
D) Debiti	7.146.132	7.146.983	9.873.675

E) Ratei e risconti	8.030.822	7.644.772	7.134.853
Totale passivo	35.433.178	35.842.106	38.536.054

Analisi della partecipazione e azioni previste

L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. (in forma abbreviata "aMo" s.p.a.) è stata costituita nel 2000 in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza. L'Agenzia, inizialmente istituita fra l'amministrazione provinciale di Modena e tutti i Comuni della provincia in forma di consorzio di funzioni, è stata trasformata in società per azioni nel giugno 2003.

La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto successivamente disposto dall'art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, che ha imposto alle Agenzie locali per la mobilità «l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

La società è controllata dal Comune di Modena in quanto l'Ente, che detiene il 45% delle azioni di aMo, esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, n. 2, c.c..

La partecipazione del Comune di Montecreto alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa:

- ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate);
- la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste (entro i limiti e con le modalità specificate in premessa) dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in aMo s.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- in conformità al sopra citato art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico, i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell'esercizio 2015 da euro 41.324,32 a euro 33.059,40, ovvero in misura tale da non superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95; mentre il numero medio dei dipendenti è sceso dalle 13 unità dell'esercizio 2015 a 11 unità al 23 settembre 2016;
- il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da aMo s.p.a. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata legge regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di

- trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione);
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene aMo sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale (vieppiù, per espresso obbligo di legge) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
 - non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. A tal fine, pare assorbente considerare che il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4°, d.l. n. 95 del 2012, e che sono stati introdotti nello statuto i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP, mentre il costo del personale rilevato nell'ultimo dei bilanci disponibili (ovvero quello relativo all'esercizio 2015) è sceso di circa euro 70.000 rispetto all'esercizio precedente;
 - l'aggregazione di aMo con l'Agenzia per la mobilità della provincia di Reggio Emilia, operante nell'ambito territoriale ottimale individuato (in attuazione di quanto prescritto dall'art. 24, l.r. Emilia Romagna n. 10 del 2008) con delibera della Giunta Regionale del 2 luglio 2012, n. 908, verrà valutata e attuata (con le forme e i modi che verranno prescritti) alla luce della preannunciata evoluzione che la normativa regionale subirà nel corso del triennio 2016-2018 (cfr. a tal proposito la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 29 dell'8 settembre 2015), ovvero della diversa configurazione che la Regione volesse imprimere all'attuale assetto delle agenzie di mobilità in ambito regionale (che, come risulta dal comunicato stampa in data 25 febbraio 2017 pubblicato all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/trasporto-pubblico-la-regione-rilancia-piano-di-investimenti-da-1-miliardo-e-400-milioni-di-euro>, potrebbe giungere sino alla creazione di un'unica agenzia per la mobilità regionale). In tale contesto, si ritiene di dare continuità alla decisione adottata nell'ambito del piano ex art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014, ovvero di effettuare - in accordo con gli altri enti emiliani coinvolti - tutti i necessari approfondimenti tecnici prima di attuare il disposto di cui all'art. 19, comma 1-bis, l.r. Emilia Romagna n. 30 del 1998, al fine di evitare (o quantomeno contenere il più possibile) spese per un riassetto societario (nel caso di specie, una fusione) che si rivelerebbero del tutto superflue alla luce di un mutamento (anche marginale) del quadro normativo che si prefigura imminente.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede il mantenimento della partecipazione societaria.

Azioni già intraprese

In quanto «società a controllo pubblico» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP, lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico.

Tanto nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento e di conseguente riduzione della spesa pubblica, quanto al fine di anticipare l'esercizio in via congiunta di alcune delle funzioni che dovrebbero venire affidate all'ente di governo dell'ambito sovraprovinciale, la società ha concluso (a partire dal 2015, e confermato anche per l'esercizio in corso) accordi di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e la gestione coordinata dell'indagine di *customer satisfaction* nei due bacini e per l'analisi sui servizi di confine della sponda del Secchia che potrebbe portare, previo accordo con gli Enti Locali, a ulteriori azioni comuni relative alla programmazione e alle infrastrutture di fermata.

Nel medesimo contesto, è stato confermato per l'esercizio in corso l'accordo di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma per la progettazione e attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, estensione della rete filoviaria urbana.

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Montecreto.

2. SETA s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna, 210 - 41122 - Modena
Partita IVA	02201090368
Data di costituzione (di Atcm s.p.a.)	01/01/2001
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Montecreto	0,001%

Oggetto sociale

La società ha come oggetto principale l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotranviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

La società può inoltre svolgere altre attività fra cui, in particolare, la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci, l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente, i servizi ferroviari per conto di altri gestori, il trasporto di persone per interesse turistico, il trasporto scolastico, il trasporto disabili e anziani, i servizi di collegamento al sistema aeroportuale, i servizi di gran turismo, i servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, i servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, i servizi di trasporto intermodale.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	5.521.867	11,05%	1.325.248,08
Amministrazione provinciale di Modena	3.558.536	7,12%	854.048,64
Comune di Bastiglia	3.179	0,01%	762,96
Comune di Bomporto	27.512	0,06%	6.602,88
Comune di Campogalliano	1.216	0,00%	291,84
Comune di Camposanto	6.050	0,01%	1.452,00
Comune di Carpi	1.178.869	2,36%	282.928,56
Comune di Castelfranco Emilia	154.968	0,31%	37.192,32
Comune di Castelnovo Rangone	22.395	0,05%	5.374,80
Comune di Castelvetro di Modena	26.517	0,05%	6.364,08
Comune di Cavezzo	12.050	0,02%	2.892,00
Comune di Concordia sulla Secchia	13.560	0,03%	3.254,40
Comune di Fanano	2.135	0,00%	512,4
Comune di Finale Emilia	81.049	0,16%	19.451,76

Comune di Fiorano Modenese	47.660	0,10%	11.438,40
Comune di Fiumalbo	270	0,00%	64,80
Comune di Formigine	269.087	0,54%	64.580,88
Comune di Frassinoro	2.897	0,01%	695,28
Comune di Guiglia	4.431	0,01%	1.063,44
Comune di Lama Mocogno	4.344	0,01%	1.042,56
Comune di Maranello	100.044	0,20%	24.010,56
Comune di Marano	6.529	0,01%	1.566,96
Comune di Medolla	29.917	0,06%	7.180,08
Comune di Mirandola	156.465	0,31%	37.551,60
Comune di Montecreto	614	0,00%	147,36
Comune di Montefiorino	3.876	0,01%	930,24
Comune di Montese	3.264	0,01%	783,36
Comune di Nonantola	933	0,00%	223,92
Comune di Novi di Modena	26.922	0,05%	6.461,28
Comune di Palagano	2.688	0,01%	645,12
Comune di Pavullo	86.743	0,17%	20.818,32
Comune di Pievepelago	2.014	0,00%	483,36
Comune di Polinago	1.362	0,00%	326,88
Comune di Prignano sulla Secchia	4.196	0,01%	1.007,04
Comune di Ravarino	8.529	0,02%	2.046,96
Comune di Riolunato	479	0,00%	114,96
Comune di San Cesario sul Panaro	10.995	0,02%	2.638,80
Comune di San Felice sul Panaro	34.628	0,07%	8.310,72
Comune di San Possidonio	4.295	0,01%	1.030,80
Comune di San Prospero	12.492	0,03%	2.998,08
Comune di Sassuolo	864.670	1,73%	207.520,80
Comune di Savignano	17.339	0,04%	4.161,36
Comune di Serramazzoni	19.892	0,04%	4.774,08
Comune di Sestola	3.289	0,01%	789,36
Comune di Sollera	49.722	0,10%	11.933,28
Comune di Spilamberto	48.985	0,10%	11.756,40
Comune di Vignola	104.523	0,21%	25.085,52
Comune di Zocca	3.927	0,01%	942,48
Comune di Piacenza	4.992.085	9,99%	1.198.100,40
TPER s.p.a.	3.325.025	6,65%	798.006,00

ACT Reggio Emilia	7.709.136	15,42%	1.850.192,64
HERM s.r.l.	21.416.074	42,84%	5.139.857,76
Totale	49.990.244	100,00%	11.997.658,56

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
76.308	-3.594.310	84.902	546.240	5.328.615

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
104.227.438	104.719.620	108.875.828	105.940.962

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Valore della produzione	104.227.438	104.719.620	108.875.828
B) Costi della produzione	103.233.336	101.856.577	102.786.013
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	994.103	2.863.043	6.089.815
C) Proventi e oneri finanziari	-168.921	-353.383	-206.270
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-12.594	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	806.943	-131.132	203.731
Risultato prima delle imposte	1.619.530	2.378.528	6.087.276
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.534.628	1.832.288	758.661
23) Utile (perdita) dell'esercizio	84.902	546.240	5.328.615

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	19.310	19.310	0

B) Immobilizzazioni	55.590.995	53.915.100	48.896.879
C) Attivo circolante	40.513.830	43.150.489	44.180.050
D) Ratei e risconti	1.500.618	1.621.157	1.641.176
Totale attivo	97.624.753	98.706.056	94.718.105

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	9.088.168	9.634.408	14.963.192
B) Fondi per rischi e oneri	4.542.401	6.058.604	2.019.016
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.176.769	14.935.692	13.803.964
D) Debiti	38.830.712	35.638.886	34.768.430
E) Ratei e risconti	29.986.703	32.438.466	29.163.503
Totale passivo	97.624.753	98.706.056	94.718.105

Analisi della partecipazione e azioni previste

Come già esposto nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014, la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. (in forma abbreviata "SETA s.p.a.") è la società risultante dall'aggregazione di ATCM s.p.a., TEMPI s.p.a., Consorzio ACT ed AE s.p.a., che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (ovvero nelle tre aree in cui precedentemente operavano i quattro organismi appena menzionati).

L'operazione di aggregazione, deliberata dagli enti soci nel 2011 ed operativa dal mese di gennaio 2012, si è realizzata mediante fusione per incorporazione di TEMPI (Piacenza) in ATCM (Modena) e mediante conferimento ad ATCM dell'intera azienda AE (Reggio Emilia) e del ramo d'azienda "gomma" di ACT (Reggio Emilia), con contestuale modifica della ragione sociale di ATCM s.p.a. nell'attuale denominazione della società.

A fronte delle operazioni appena menzionate, TEMPI s.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28 dicembre 2011, mentre AE s.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 22 dicembre 2015 a conclusione del procedimento di liquidazione.

La società, a capitale pubblico di maggioranza a norma dell'art. 1.2 del relativo statuto, non è qualificabile come «società a controllo pubblico» ai sensi dell'art. 2, lett. m), TUSP, in quanto nessuna delle pubbliche amministrazioni socie esercita il controllo sulla società ex art. 2359 c.c. e il patto parasociale a cui sono stati vincolati fino al 31 dicembre 2016 il Comune di Modena, la Provincia di Modena, il Consorzio ACT Reggio e il Comune di Piacenza - congiuntamente, detentori del 45,061% delle azioni emesse dalla società - non prevedeva il consenso unanime per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale (come invece richiesto dall'art. 2, lett. b), secondo periodo, TUSP).

Con riferimento ai vincoli posti dall'art. 4 TUSP, si specifica che l'attività svolta dalla società:

- è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che rientra nella «organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» che l'art. 14, comma 27°, lett. b) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale;
- è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, e rientra pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri (che hanno sostituito gli organi amministrativi delle tre preesistenti società), il cui Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. dagli enti locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione sottoscritta fra detti enti. Ciascuno dei consiglieri riceve un gettone di presenza pari a euro 150,00 e un compenso annuo pari a euro 10.189,65, il Presidente percepisce invece un compenso annuo di euro 51.163,44, oltre a un'indennità di risultato. Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 1.054 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SETA (si rimarca, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla vigente legge regionale in materia, non attengono alla gestione ed erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale);
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - ha realizzato risultati negativi solamente in uno dei cinque esercizi precedenti;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) l'operazione di aggregazione sopra esposta ha già determinato uno specifico risparmio dei costi sostenuti per gli organi amministrativi e di controllo di ciascuna delle tre preesistenti società, posto che questi sono stati unificati; (ii) in conformità con quanto previsto dal piano industriale 2016-2018, la società sta procedendo all'acquisto di un nuovo sistema gestionale di concerto altre società di TPL operanti in regione (così realizzando al contempo una ottimizzazione del proprio sistema gestionale e una maggiore efficienza della relativa procedura di acquisto) e all'armonizzazione dei quattro contratti collettivi di secondo livello attualmente vigenti nei tre bacini di servizio (allo scopo di allinearne la disciplina ed eliminare le diseconomie derivanti dall'applicazione di diversi regimi contrattuali), mentre per l'acquisto di carburante la società continuerà ad avvalersi della realtà aggregativa allo scopo costituita fra alcuni operatori del settore (ovvero del Consorzio Acquisti Trasporti); (iii) già nel corso del 2015 la società ha deciso di dismettere alcuni immobili non strumentali al servizio, con conseguente risparmio dei relativi costi di gestione.
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare SETA ad altre

società cui il Comune di Montecreto partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal riguardo, si rimarca che SETA è la società risultante dall'aggregazione delle tre preesistenti società di trasporto pubblico locale operanti nei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP si specifica che l'operazione di aggregazione sopra menzionata è stata realizzata al fine di creare un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale a livello sia regionale che nazionale [...] nell'ottica del perseguimento di obiettivi di efficienza e razionalizzazione delle strutture produttive, di crescita del patrimonio personale e tecnico, di promozione di soluzioni intermodali e innovative a supporto degli obiettivi di politica dei trasporti, di raggiungimento di dimensioni aziendali e industriali tali da supportare processi di investimento e sviluppo anche in bacini e settori nuovi.

Infine, si precisa che l'equilibrio economico-finanziario della società è verificato alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'esercizio 2015 si è chiuso con un utile netto di euro 5.328.615, nonostante la generale riduzione di contributi integrativi erogati dagli Enti Locali (tanto in conto esercizio quanto in conto investimenti) verificatasi nel settore: nel caso di SETA la riduzione registrata nel bilancio 2015, pari a circa 1,1 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, è stata compensata dall'incremento dei ricavi tariffari (per circa 2,2 milioni di euro) e dei ricavi derivanti dall'implementazione di misure volte alla lotta all'evasione (1,1 milioni di euro in valore assoluto);
- con parte degli utili conseguiti nell'esercizio 2015 sono state integralmente ripianate le perdite presenti a bilancio (portate a nuovo dall'esercizio 2012), mentre altra parte di questi è stata destinata - dall'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 - a riserva legale per euro 266.431,00 e a riserva straordinaria per euro 2.067.458,00;
- nel bilancio previsionale della società per l'esercizio 2017 è previsto un risultato positivo (al netto delle imposte) indicato in euro 1.836.000.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni già intraprese

Dall'operazione di aggregazione posta in essere nel 2011 è conseguito uno specifico risparmio relativamente agli organi amministrativi e di controllo, ovvero una razionalizzazione delle precedenti tre società (anche con riferimento ai relativi costi di gestione) che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2°, di detto Testo Unico.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Montecreto «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

3. HERA s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni (emittente azioni quotate su mercati regolamentati)
Sede legale	Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 - Bologna
Partita IVA	4245520376
Data di costituzione	01/11/2002
Durata della società prevista nello Statuto	Fino al 31/12/2100
Quota del Comune di Montecreto	0,010%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

(a) gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe)

(b) gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento)

(c) gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche; costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti).

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Bologna	144.951.776	9,7313%	144.951.776,00
Con.Ami	108.334.164	7,2730%	108.334.164,00
Comune di Modena	97.107.948	6,5193%	97.107.948,00
Ravenna Holding S.p.A.	79.226.545	5,3189%	79.226.545,00
Comune di Trieste	68.569.983	4,6034%	68.569.983,00
Comune di Padova	54.564.822	3,6632%	54.564.822,00
Comune di Udine	44.134.948	2,9630%	44.134.948,00
Holding Ferrara Servizi S.r.l.	24.235.320	1,6270%	24.235.320,00
Rimini Holding S.p.A.	24.085.208	1,6170%	24.085.208,00

Comune di Cesena	19.511.213	1,3099%	19.511.213,00
Altri soci pubblici sottoscrittori del Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari	99.449.539	6,6765%	99.449.539,00
Soci privati / altri soci pubblici / flottante	725.367.279	48,6974%	725.367.279,00
Totale	1.489.538.745	100,0000%	1.489.538.745,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
126.755	134.358	181.708	182.407	194.000

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
4.456.932	4.189.099	4.487.000	4.377.677

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico Consolidato (dati in migliaia di euro)			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Ricavi	4.851.341	4.513.572	4.818.000
Costi operativi	4.435.538	4.072.328	4.376.000
Utile operativo	415.803	441.244	442.000
Totale gestione finanziaria	-155.062	-146.182	-134.000
Altri ricavi non operativi	45.225	0	0
Utile prima delle imposte	305.966	295.062	308.000
Imposte dell'esercizio	124.258	112.655	114.000
Utile netto dell'esercizio	181.708	182.407	194.000

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Attività non correnti	5.439.264	5.650.657	5.769.000
Attività correnti	2.791.613	2.781.470	2.487.000
Attività non correnti destinate alla vendita	3.300	601	0
Totale attività	8.234.177	8.432.728	8.256.000

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Patrimonio netto	2.305.723	2.459.001	2.503.000
Passività non correnti	3.858.955	3.673.622	3.515.000
Passività correnti	2.069.499	2.300.105	2.238.000
Totale passività	5.928.454	5.973.727	5.753.000
Totale patrimonio netto e passività	8.234.177	8.432.728	8.256.000

Analisi della partecipazione e azioni previste

Hera s.p.a, costituita con atto in data 10 marzo 1995, è la società risultante dall'unione (avvenuta a partire dal novembre 2002) di dodici aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali in varie aree del nord Italia: Amf (Faenza), Ami (Imola), Amia (Rimini), Amir (Rimini), Area (Ravenna), Asc (Cesenatico), Geat (Riccione), Seabo (Bologna), Sis (San Giovanni in Marignano), Taularia (Imola), Team (Lugo) e Unica (Forlì-Cesena). A queste imprese si sono successivamente aggiunte Agea e Acosea (Ferrara), Meta (Modena), Sat (Comuni del distretto ceramico modenese), Marche Multiservizi (Pesaro e Urbino), Acegas-Aps (Padova e Trieste), Amga (Udine).

Hera ha dunque rappresentato la prima esperienza nazionale di aggregazione di aziende municipalizzate e ha proseguito nel corso degli anni un percorso di crescita progressiva, incorporando altre società attive negli stessi ambiti in territori limitrofi.

Attualmente Hera è il primo operatore nazionale nell'area ambiente, il secondo nel ciclo idrico integrato, il terzo nella distribuzione del gas e il quinto nella vendita di energia elettrica, servendo complessivamente oltre 3,5 milioni di cittadini.

Dal 26 giugno 2003 Hera s.p.a. è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a..

Il Comune di Montecreto detiene attualmente 105.291 azioni ordinarie della società.

Posto che ai sensi dell'art. 26, comma 3°, TUSP, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015», in luogo dell'analisi dettagliata della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP vengono di seguito riportati in forma sintetica i dati menzionati in tali disposizioni:

- la società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del

Comune;

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 14 membri (che diventeranno 15 a partire dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016); Il numero medio dei dipendenti della società (senza considerare le altre società del Gruppo) al terzo trimestre del 2016 è pari a 3.964 unità;
- il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Hera;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio (e ha anzi costantemente distribuito cospicui dividendi);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la politica di remunerazione di amministratori e dirigenti adottata dalla società prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc), con l'obiettivo di bilanciare le diverse prospettive degli stakeholder aziendali con riferimento a creazione di valore, sostenibilità della performance e dello sviluppo e politica del dividendo; mentre, più in generale, in virtù della continua attenzione che la società rivolge a politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate, unitamente all'incremento del valore della produzione, si prevede una costante crescita dell'utile per azione;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Hera ad altre società cui il Comune di Montecreto partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che Hera è la società risultante da un imponente processo di aggregazione di molteplici società operanti nel settore dei servizi pubblici locali;

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Montecreto «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

4. Lepida s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Viale Aldo Moro, 64 - 40127 - Bologna
Partita IVA	02770891204
Data di costituzione	01/08/2007
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Montecreto	0,0015%

Oggetto sociale

Lepida s.p.a. ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004:

1. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;
2. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN);
3. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di pianificazione delle MAN, progettazione, appalto per l'affidamento dei lavori, costruzione, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
5. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'art. 9, comma 8, lettera b), della legge regionale n. 11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;
6. fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
7. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali

e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

8. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' art. 9, comma 1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;

9. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il centro di gestione della rete, la gestione degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete, help desk di supporto alle categorie di utenti;

10. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di help desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

11. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; data service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini ed alle imprese; servizi per la riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management, la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	%Capitale	Valore nominale
Regione Emilia-Romagna	65.068	99,301	65.068.000
Comune di Modena	1	0,0015	1.000
Altri enti pubblici	457	0,6975	457.000
Totale	65.526	100	65.526.000

L'elenco completo dei soci (all'ultimo aggiornamento disponibile) è pubblicato sul sito web della società e liberamente consultabile all'indirizzo

www.lepida.it/sites/default/files/u8/Chi_siamo/Elenco%20Soci%20al%2026012017.pdf.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
142.412	430.829	208.798	339.909	184.920

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
18.861.222	21.618.474	26.640.268	22.373.321

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Valore della produzione	18.861.222	21.618.474	27.165.059
B) Costi della produzione	17.528.976	20.878.407	27.083.031
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.332.246	740.067	82.028
C) Proventi e oneri finanziari	-45.371	73	-2.067
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-511.340	0	307.746
Risultato prima delle imposte	775.535	740.140	387.707
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	566.737	400.231	202.787
23) Utile (perdita) dell'esercizio	208.798	339.909	184.920

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	31.431.700	54.465.129	52.930.764
C) Attivo circolante	19.412.210	19.686.601	24.780.253
D) Ratei e risconti	89.607	905.305	887.283
Totale attivo	50.933.517	75.057.035	78.598.300

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	36.604.673	62.063.580	62.248.499
B) Fondi per rischi e oneri	0	66.596	66.596
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	852.070	873.510	818.793
D) Debiti	12.807.532	11.309.791	13.569.054
E) Ratei e risconti	669.242	743.558	1.895.358
Totale passivo	50.933.517	75.057.035	78.598.300

Analisi della partecipazione e azioni previste

Lepida s.p.a. è stata costituita in data 1° agosto 2007, con atto unilaterale della Regione Emilia-Romagna in attuazione della l.r. 24 maggio 2004, n. 11 ("Sviluppo regionale della società dell'informazione"), per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, ovvero per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione, per le pubbliche amministrazioni e per Enti collegati alla rete Lepida.

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 4-bis della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente: (i) la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché (ii) l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. "Agenda digitale" della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42). La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art.15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

In virtù della convenzione vigente fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, della legge regionale n. 11 del 2004 (approvata dal Comune di Modena con deliberazione consiliare n. 30 del 24 marzo 2014), sono stati attribuiti a Lepida s.p.a. i compiti di gestione della dimensione operativa della Community Network Emilia-Romagna e, per quanto di competenza, del Nodo Tecnico Informativo Centrale disciplinati dalla medesima convenzione, ed è inoltre stato espressamente consentito a ciascuno degli Enti di cui alla predetta Community di addivenire ad accordi specifici con Lepida s.p.a. al fine di dare attuazione agli interventi e alle misure previste dalla legge regionale citata (previo parere conforme del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento istituito a norma dell'art. 6, comma 4-bis della medesima legge).

Lepida è «società *in house*» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie - ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP - per mezzo del comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, cui la delibera della Giunta Regionale n. 1121 del 3 agosto 2015 ha attribuito compiti e poteri (attualmente richiamati nello statuto della società, a fronte delle modifiche approvate dall'assemblea straordinaria della società in data 19 dicembre 2016) in materia di indirizzo, controllo e approvazione della *mission* della società e delle relative azioni, di sostenibilità degli equilibri economici e finanziari, dei listini dei servizi erogati dalla società, nonché di verifica delle azioni e delle procedure. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, è stato inoltre previsto (introducendo un nuovo punto 4.7 allo statuto di Lepida) che la società «pone in discussione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi».

La Regione è socio di maggioranza della società in quanto detiene 99,301% del capitale della società, mentre il Comune di Montecreto ha una quota minoritaria.

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto:

- nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie (ovvero del Comune di Montecreto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP), posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»: cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Delib.Ass.Legisl. 24 febbraio 2016, n. 62) e, infine, Locale. A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello statuto della società è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (demandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed è l'unico componente che riceve compensi nei limiti di cui *infra*. Posto che il numero

medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 74 unità è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3° TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria;

- Il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso del Presidente di Lepida nella misura di euro 35.160 annui, ammontare pari al minimo tra due vincoli di legge da applicare - ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri del CdA ex art. 4, d.l. n. 95 del 2012, ed il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 21 febbraio 2007, n. 26 -, mentre sono tuttora operative le collaborazioni che la società ha avviato con Aster soc.cons. a r.l. (in forza della convenzione sottoscritta nel maggio 2015) e con CUP 2000 soc.cons.p.a. (in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 2013) al fine di realizzare sinergie e una maggiore efficienza fra risorse impiegate e servizi erogati, nonché, più in generale, funzioni trasversali (queste, fra tutte le società *in house* della Regione, ovvero inclusa anche Ervet s.p.a., come indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016);
- la possibilità di aggregare Lepida con altre società operanti in settori omogenei sul territorio regionale è stata presa in considerazione dalla Regione, che con delibera della Giunta Regionale n. 514 del 2016 ha previsto la fusione - da realizzarsi con le modalità e nei termini che verranno individuati dietro impulso e sotto la direzione del socio di maggioranza - fra Lepida e CUP 2000 soc.cons.p.a.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP si rileva che il Consiglio Comunale di Montecreto ha approvato l'acquisto di una azione di Lepida in quanto ciò permette al Comune di partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella legge regionale n. 11/2004 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci. Dette motivazioni risultano viepiù rafforzate - tanto riguardo la necessità per il Comune di mantenere una partecipazione in Lepida, quanto in punto di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa - dalla circostanza che Lepida è stata ritenuta quale soggetto fondamentale per la realizzazione e l'implementazione delle azioni e dei progetti previsti dall'Agenda Digitale Locale (sopra citata), considerato che Lepida s.p.a., in quanto società *in house* providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui il Comune di Montecreto e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore a quello reperibile sul mercato (ovviamente, qualora non si verta in situazioni di fallimento di mercato, posto che in tali ipotesi la società interviene, proprio al fine di sopperire a tali deficienze del mercato, a tariffe concordate fra gli Enti

soci in sede di comitato di indirizzo).

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConFERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

Azioni già intraprese

In aggiunta a quanto sopra esposto con riferimento alle azioni già avviate al fine di ridurre e ottimizzare i costi di funzionamento della società, in quanto «società *in house*» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP (e sopra precisate nelle premesse), con delibera dell'assemblea straordinaria in data 22 dicembre 2016 lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Montecreto «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: COMUNE DI MONTECRETO

Codice fiscale dell'Ente: 83000490363

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

ANGIOLINA

Cognome:

CASTELLI

Recapiti:

Indirizzo:

VIA ROMA 24 - 41025 MONTECRETO

Telefono:

053663722

Fax:

053663470

Posta elettronica:

angela.c@comune.moncreto.mo.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	02727930360	aMo s.p.a.	2003	0,005	Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla l.r. n. 30/98 ed in particolare: progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e la mobilità privata	NO	NO	NO	
Dir_2	02201090368	SETA s.p.a.	1993	0,001	Esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto di persone quali gestione di parchimetri, parchimetri e parcheggi, realizzazione degli impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto; autoriparazione meccanica, motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista; commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio e di complessivi meccanici ed elettromeccanici; lavaggio di autoveicoli e di filobus; noleggio autoveicoli senza conducente	NO	NO	NO	
Dir_3	04245520376	HERA s.p.a.	1995	0,01	Gestione integrata delle risorse idriche; gestione integrata delle risorse energetiche; gestione dei servizi ambientali	NO	NO	SI	
Dir_4	02770891204	Lepida s.p.a.	2007	0,0015	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e fornitura dei relativi servizi di connettività; pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione	NO	SI	NO	

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

[illegible]

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica;

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con riferimento ai vincoli posti dall'art. 4 TUSP, si specifica che l'attività svolta dalla società:
1) è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che rientra nella «organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» che l'art. 14, comma 27°, lett. b) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale;
2) è espressamente qualificata come servizio di Interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, e rientra pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune. La partecipazione al capitale della società consente al Comune di Montecreto di proseguire nella direzione di «(a) attuare un importante progetto industriale su base regionale; (b) creare un primario operatore nazionale nel settore delle public utility in grado di consentire importanti sviluppi nei settori strategici; (c) realizzare forti sinergie industriali ed economie dimensionali; (d) garantire una qualificata presenza sul territorio; (e) mantenere elevato il livello degli investimenti con particolare attenzione alla qualità ambientale e alla sicurezza» mediante l'esercizio dei diritti e delle prerogative assegnate ai soci pubblici in seno alla società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e fornitura dei relativi servizi di connettività; pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, Indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte dalla società rientrano:
1) nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie (ovvero del Comune di Montecreto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP), posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»; cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Delib.Ass.Legisl. 24 febbraio 2016, n. 62) e, infine, Locale. A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello statuto della società è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non persegue Interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (demandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2) nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (n)	13,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	864.134,00
Compensi amministratori	33.059,00
Compensi componenti organo di controllo	17.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	66.104,00
2014	91.745,00
2013	19.559,00
2012	1.532,00
2011	3.588,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	29.553.917,00
2014	29.206.431,00
2013	29.652.279,00
FATTURATO MEDIO	29.475.869,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da aMo s.p.a. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata legge regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione). Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene aMo sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale (viepubblici, per espresso obbligo di legge) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio. Non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. A tal fine, pare assorbente considerare che il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4°, d.l. n. 95 del 2012, e che sono stati introdotti nello statuto i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP, mentre il costo del personale rilevato nell'ultimo dei bilanci disponibili (ovvero quello relativo all'esercizio 2015) è sceso di circa euro 70.000 rispetto all'esercizio precedente. L'aggregazione di aMo con l'Agenzia per la mobilità della provincia di Reggio Emilia, operante nell'ambito territoriale ottimale individuato (in attuazione di quanto prescritto dall'art. 24, l.r. Emilia Romagna n. 10 del 2008) con delibera della Giunta Regionale del 2 luglio 2012, n. 908, verrà valutata e attuata (con le forme e i modi che verranno prescritti) alla luce della preannunciata evoluzione che la normativa regionale subirà nel corso del triennio 2016-2018 (cfr. a tal proposito la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 29 dell'8 settembre 2015), ovvero della diversa configurazione che la Regione volesse imprimere all'attuale assetto delle agenzie di mobilità in ambito regionale (che, come risulta dal comunicato stampa in data 25 febbraio 2017 pubblicato all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/trasporto-pubblico-la-regione-rinuncia-piano-di-investimenti-da-1-miliardo-e-400-milioni-di-euro>, potrebbe giungere sino alla creazione di un'unica agenzia per la mobilità regionale). In tale contesto, si ritiene di dare continuità alla decisione adottata nell'ambito del piano ex art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014, ovvero di effettuare - in accordo con gli altri enti emiliani coinvolti - tutti i necessari approfondimenti tecnici prima di attuare il disposto di cui all'art. 19, comma 1-bis, l.r. Emilia Romagna n. 30 del 1998, al fine di evitare (o quantomeno contenere il più possibile) spese per un riassetto societario (nel caso di specie, una fusione) che si rivelerebbe del tutto superfluo alla luce di un mutamento (anche marginale) del quadro normativo che si prefigura imminente.

Azioni da intraprendere:

AZIONI GIA' INTRAPRESE: In quanto «società a controllo pubblico» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP, lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico. Tanto nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento e di conseguente riduzione della spesa pubblica, quanto al fine di anticipare l'esercizio in via congiunta di alcune delle funzioni che dovrebbero venire affidate all'ente di governo dell'ambito sovraprovinciale, la società ha concluso (a partire dal 2015, e confermato anche per l'esercizio in corso) accordi di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e la gestione coordinata dell'indagine di customer satisfaction nei due bacini e per l'analisi sui servizi di confine della sponda del Secchia che potrebbe portare, previo accordo con gli Enti Locali, a ulteriori azioni comuni relative alla programmazione e alle infrastrutture di fermata.

Nel medesimo contesto, è stato confermato per l'esercizio in corso l'accordo di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma per la progettazione e attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, estensione della rete ferroviaria urbana.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	1.041,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	5.328.615,00
2014	546.249,00
2013	84.502,00
2012	-3.594.310,00
2011	76.308,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	44.169.800,00
Compensi amministratori	177.625,00
Compensi componenti organo di controllo	30.647,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	108.875.828,00
2014	104.719.620,00
2013	104.227.438,00
FATTURATO MEDIO	105.940.962,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SETA (si rimarca, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla vigente legge regionale in materia, e sopra esposte alla scheda n. 3, non attengono alla gestione ed erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale). Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - ha realizzato risultati negativi solamente in uno dei cinque esercizi precedenti. Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) l'operazione di aggregazione sopra esposta ha già determinato uno specifico risparmio dei costi sostenuti per gli organi amministrativi e di controllo di ciascuna delle tre preesistenti società, posto che questi sono stati unificati; (ii) in conformità con quanto previsto dal piano industriale 2016-2018, la società sta procedendo all'acquisto di un nuovo sistema gestionale di concerto altre società di TPL operanti in regione (così realizzando al contempo una ottimizzazione del proprio sistema gestionale e una maggiore efficienza della relativa procedura di acquisto) e all'armonizzazione dei quattro contratti collettivi di secondo livello attualmente vigenti nei tre bacini di servizio (allo scopo di allinearne la disciplina ed eliminare le diseconomie derivanti dall'applicazione di diversi regimi contrattuali), mentre per l'acquisto di carburante la società continuerà ad avvalersi della realtà aggregativa allo scopo costituita fra alcuni operatori del settore (ovvero del Consorzio Acquisti Trasporti); (iii) già nel corso del 2015 la società ha deciso di dismettere alcuni immobili non strumentali al servizio, con conseguente risparmio dei relativi costi di gestione. Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare SETA ad altre società cui il Comune di Montecreto partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal riguardo, si rimarca che SETA è la società risultante dall'aggregazione delle tre preesistenti società di trasporto pubblico locale operanti nei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

Azioni da intraprendere:

AZIONI GIA' INTRAPRESE: Dall'operazione di aggregazione posta in essere nel 2011 è conseguito uno specifico risparmio relativamente agli organi amministrativi e di controllo, ovvero una razionalizzazione delle precedenti tre società (anche con riferimento ai relativi costi di gestione) che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2°, di detto Testo Unico.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 59 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: HERA s.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione integrata delle risorse idriche; gestione integrata delle risorse energetiche; gestione dei servizi ambientali (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 (TUTTI I DATI SONO PRESI DAL BILANCIO CONSOLIDATO):

Numero medio dipendenti (e)	8.370,00
Numero amministratori	14
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in migliaia di euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	194.000,00
2014	182.407,00
2013	181.708,00
2012	134.358,00
2011	126.755,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	511.000.000,00
Compensi amministratori	1.918.570,00
Compensi componenti organo di controllo	523.790,00

Importi in migliaia di euro

FATTURATO	
2015	4.487.000,00
2014	4.189.099,00
2013	4.456.932,00
FATTURATO MEDIO	4.377.677,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Hera. Nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio (e ha anzi costantemente distribuito cospicui dividendi). Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la politica di remunerazione di amministratori e dirigenti adottata dalla società prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc), con l'obiettivo di bilanciare le diverse prospettive degli stakeholder aziendali con riferimento a creazione di valore, sostenibilità della performance e dello sviluppo e politica del dividendo; mentre, più in generale, in virtù della continua attenzione che la società rivolge a politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate, unitamente all'incremento del valore della produzione, si prevede una costante crescita dell'utile per azione. Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Hera ad altre società cui il Comune di Montecreto partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che Hera è la società risultante da un imponente processo di aggregazione di molteplici società operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	74,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	4.561.741,00
Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	29.952,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	184.920,00
2014	339.909,00
2013	208.798,00
2012	430.829,00
2011	142.412,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	26.640.268,00
2014	21.618.474,00
2013	18.861.222,00
FATTURATO MEDIO	22.373.321,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida. Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio. Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso del Presidente di Lepida nella misura di euro 35.160 annui, ammontare pari al minimo tra due vincoli di legge da applicare - ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri del CdA ex art. 4, d.l. n. 95 del 2012, ed il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 21 febbraio 2007, n. 26 -, mentre sono tuttora operative le collaborazioni che la società ha avviato con Aster soc.cons. a r.l. (in forza della convenzione sottoscritta nel maggio 2015) e con CUP 2000 soc.cons.p.a. (in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 2013) al fine di realizzare sinergie e una maggiore efficienza fra risorse impiegate e servizi erogati, nonché, più in generale, funzioni trasversali (queste, fra tutte le società in house della Regione, ovvero inclusa anche Ervet s.p.a., come indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016). La possibilità di aggregare Lepida con altre società operanti in settori omogenei sul territorio regionale è stata presa in considerazione dalla Regione, che con delibera della Giunta Regionale n. 514 del 2016 ha previsto la fusione - da realizzarsi con le modalità e nei termini che verranno individuati dietro impulso e sotto la direzione del socio di maggioranza - fra Lepida e CUP 2000 soc.cons.p.a..

Azioni da intraprendere:

AZIONI GIÀ INTRAPRESE: In aggiunta a quanto sopra esposto con riferimento alle azioni già avviate al fine di ridurre e ottimizzare i costi di funzionamento della società, in quanto «società in house» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP (e sopra precisate nelle premesse), con delibera dell'assemblea straordinaria in data 22 dicembre 2016 lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

2 SETA s.p.a. Diretta	esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto di persone quali gestione di parchimetri e parcheggi, realizzazione degli impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto; autotrasportazione meccanica, motoristica, elettrica, carrozzeria, gommisti; commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio e di complessivi meccanismi ed elettromeccanici; lavaggio di autoveicoli e di rifiuti;	0,001	Con riferimento ai vincoli posti dall'art. 4 TUSP, si specifica che l'attività svolta dalla società: 1) è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che rientra nella «organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» che l'art. 14, comma 2°, lett. b) d.l. 31. maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale; 2) è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, e rientra pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP. Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che: 1) l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri (che hanno sostituito gli organi amministrativi delle tre preesistenti società), il cui Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. dagli enti locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione sottoscritta fra detti enti. Ciascuno dei consiglieri riceve un gettone di presenza pari a euro 150,00 e un compenso annuo pari a euro 10.189,65, il Presidente percepisce invece un compenso annuo di euro 51.183,44, oltre a un'indennità di risultato. Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 1.054 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata; 2) Il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SETA (si rimarca, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla vigente legge regionale in materia, e sopra esposte alla scheda n. 3, non attengono alla gestione ed erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale); 3) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - ha realizzato risultati negativi solamente in uno dei cinque esercizi precedenti; 4) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) l'operazione di aggregazione sopra esposta ha già determinato uno specifico risparmio dei costi sostenuti per gli organi amministrativi e di controllo di ciascuna delle tre preesistenti società, posto che questi sono stati unificati; (ii) in conformità con quanto previsto dal piano industriale 2015-2018, la società sta procedendo all'acquisto di un nuovo sistema gestionale di concerto altre società di TPL operanti in regione (così realizzando al contempo una ottimizzazione del proprio sistema gestionale e una maggiore efficienza della relativa procedura di acquisto) e all'armonizzazione dei quattro contratti collettivi di secondo livello attualmente vigenti nei tre bacini di servizio (allo scopo di allinearne la disciplina ed eliminare le disconomie derivanti dall'applicazione di diversi regimi contrattuali), mentre per l'acquisto di carburante la società continuerà ad avvalersi della realtà aggregata allo scopo costituita fra alcuni operatori del settore (ovvero del Consorzio Acquisit Trasporti); (iii) già nel corso del 2015 la società ha deciso di dismettere alcuni immobili non strumentali al servizio, con conseguente risparmio dei relativi costi di gestione; 5) non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare SETA ad altre società cui il Comune di Montecreto partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal riguardo, si rimarca che SETA è la società risultante dall'aggregazione delle tre preesistenti società di trasporto pubblico locale operanti nei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia. L'operazione di aggregazione sopra menzionata è stata realizzata al fine di «creare un nuovo soggetto industriale di accentratrice rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale a livello sia regionale che nazionale [...] nell'ottica del perseguimento di obiettivi di efficienza e razionalizzazione delle strutture produttive, di crescita del patrimonio personale e tecnico, di promozione di soluzioni innovative a supporto degli obiettivi di politica dei trasporti, di raggiungimento di dimensioni aziendali e industriali tali da supportare processi di investimento e sviluppo anche in bacini e settori nuovi». L'equilibrio economico-finanziario della società è verificato alla luce delle seguenti considerazioni: 1) l'esercizio 2015 si è chiuso con un utile netto di euro 5.328.615, nonostante la generale riduzione di contributi integrativi erogati dagli Enti Locali (tanto in conto investimenti) verificatasi nel settore; nel caso di SETA la riduzione registrata nel bilancio 2015, pari a circa 1,1 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, è stata compensata dall'incremento dei ricavi tariffari (per circa 2,2 milioni di euro) e dei ricavi derivanti dall'implementazione di misure volte alla lotta all'evasione (1,1 milioni di euro in valore assoluto); 2) con parte degli utili conseguiti nell'esercizio 2015 sono state integralmente ripianate le perdite presenti a bilancio (portate a nuovo dall'esercizio 2012), mentre altra parte di questi è stata destinata - dall'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 - a riserva legale per euro 266.431,00 e a riserva straordinaria per euro 2.067.458,00; 3) nel bilancio previsionale della società per l'esercizio 2017 è previsto un risultato positivo (al netto delle imposte) indicato in euro 1.836.000. Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
3 HERA s.p.a. Diretta	Gestione integrata delle risorse idriche; gestione integrata delle risorse energetiche; gestione dei servizi ambientali	0,01	Al sensi dell'art. 26, comma 3°, TUSP, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015». La società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune. L'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 14 membri (che diventeranno 15 a partire dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016). Il numero medio dei dipendenti della società (senza considerare le altre società del Gruppo) al terzo trimestre del 2016 è pari a 3.964 unità. Il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Hera. Nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio (e ha anzi costantemente distribuito cospicui dividendi). Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la politica di remunerazione di amministratori e dirigenti adottata dalla società prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc), con l'obiettivo di bilanciare le diverse prospettive degli stakeholder aziendali con riferimento a creazione di valore, sostenibilità della performance e dello sviluppo e politica del dividendo; mentre, in virtù della continua attenzione che la società rivolge a politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate, unitamente all'incremento del valore della produzione, si prevede una costante crescita dell'utile per azione. Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Hera ad altre società cui il Comune di Montecreto partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che Hera è la società risultante da un imponente processo di aggregazione di molteplici società operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	aMo s.p.a.	Diretta	Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla l.r. n. 30/98 ed in particolare: progettazione organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e la mobilità privata	0,005	L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. (in forma abbreviata "aMo" s.p.a.) è stata costituita nel 2000 in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30. La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto successivamente disposto dall'art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10. La partecipazione del Comune di Montecreto alla società si configura quale obbligazione alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa: - ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate). Sul punto si richiama quanto stabilito da Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 19 maggio 2016, n. 90, con riferimento all'analogo c.d. vincolo di scopo esplicitato dalla previgente normativa vincolistica in materia (l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 611°, lett. a); - la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste (entro i limiti e con le modalità specificate in premessa) dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in aMo s.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società. Sul punto la Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61, ha infatti avuto modo di precisare - sebbene con riferimento alla previgente normativa vincolistica in materia - che l'ambito valutativo di cui sopra «risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale». Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che: 1) in conformità al sopra citato art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico, i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell'esercizio 2015 da euro 41.324,32 a euro 33.059,40, ovvero in misura tale da non superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95; mentre il numero medio dei dipendenti è sceso dalle 13 unità dell'esercizio 2015 a 11 unità al 23 settembre 2016; 2) il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da aMo s.p.a. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata legge regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione); 3) come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene aMo sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale (viepubli, per espresso obbligo di legge) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio; 4) non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. A tal fine, pare assorbente considerare che il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4°, d.l. n. 95 del 2012, e che sono stati introdotti nello statuto i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP, mentre il costo del personale rilevato nell'ultimo dei bilanci disponibili (ovvero quello relativo all'esercizio 2015) è sceso di circa euro 70.000 rispetto all'esercizio precedente; 5) l'aggregazione di aMo con l'Agenzia per la mobilità della provincia di Reggio Emilia, operante nell'ambito territoriale ottimale individuato (in attuazione di quanto prescritto dall'art. 24, l.r. Emilia Romagna n. 10 del 2008) con delibera della Giunta Regionale del 2 luglio 2012, n. 908, verrà valutata e attuata (con le forme e i modi che verranno prescritti) alla luce della preannunciata evoluzione che la normativa regionale subirà nel corso del triennio 2016-2018 (dfr. a tal proposito la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 29 dell'8 settembre 2015), ovvero della diversa configurazione che la Regione volesse imprimere all'attuale assetto delle agenzie di mobilità in ambito regionale (che, come risulta dal comunicato stampa in data 25 febbraio 2017 pubblicato all'indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/trasporto-pubblico-la-regione-rilancia-piano-di-investimenti-da-1-miliardo-6-400-milioni-di-euro, potrebbe giungere sino alla creazione di un'unica agenzia per la mobilità regionale). In tale contesto, si ritiene di dare continuità alla decisione adottata nell'ambito del piano ex art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014, ovvero di effettuare - in accordo con gli altri enti emiliani coinvolti - tutti i necessari approfondimenti tecnici prima di attuare il disposto di cui all'art. 19, comma 1-bis, l.r. Emilia Romagna n. 30 del 1998, al fine di evitare (o quantomeno contenere il più possibile) spese per un assetto societario (nel caso di specie, una fusione) che si rivelerebbero del tutto superflue alla luce di un mutamento (anche marginale) del quadro normativo che si prefigura imminente.

4	Lepida s.p.a.	Diretta	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e fornitura dei servizi di connettività; pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, deployment o, configurazione e, esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione	0,0015	Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano: 1) nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie (ovvero del Comune di Montecreto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP), posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agenzie Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccomandano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»; cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Delib.Ass.Legisi. 24 febbraio 2016, n. 62) e, infine, Locale. A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello statuto della società è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (demandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 2) nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP. Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che: 1) l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed è l'unico componente che riceve compensi nei limiti di cui infra. Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 74 unità è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3° TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria; 2) il Comune di Montecreto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lepida; 3) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio; 4) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso del Presidente di Lepida nella misura di euro 35.160 annui, ammontare pari al minimo tra due vincoli di legge da applicare - ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri del CdA ex art. 4, d.l. n. 95 del 2012, ed il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 21 febbraio 2007, n. 26 -, mentre sono tuttora operative le collaborazioni che la società ha avviato con Aster soc.cons. a r.l. (in forza della convenzione sottoscritta nel maggio 2015) e con CUP 2000 soc.cons.p.a. (in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 2013) al fine di realizzare sinergie e una maggiore efficienza fra risorse impiegate e servizi erogati, nonché, più in generale, funzioni trasversali (Queste, fra tutte le società in house della Regione, ovvero inclusa anche Ervet s.p.a., come indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016); 5) la possibilità di aggregare Lepida con altre società operanti in settori omogenei sul territorio regionale è stata presa in considerazione dalla Regione, che con delibera della Giunta Regionale n. 514 del 2016 ha previsto la fusione - da realizzarsi con le modalità e nei termini che verranno individuati dietro impulso e sotto la direzione del socio di maggioranza - fra Lepida e CUP 2000 soc.cons.p.a.. Il Consiglio Comunale di Montecreto ha approvato l'acquisto di una azione di Lepida in quanto ciò permette al Comune di «partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella legge regionale n. 11/2004» e di «usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci». Dette motivazioni risultano viepiù rafforzate - tanto riguardo la necessità per il Comune di mantenere una partecipazione in Lepida, quanto in punto di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa - della circostanza che Lepida è stata ritenuta quale soggetto fondamentale per la realizzazione e l'implementazione delle azioni e dei progetti previsti dall'Agenda Digitale Locale (sopra citata) considerato che «Lepida s.p.a.», in quanto società in house providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui il Comune di Montecreto» e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore a quello reperibile sul mercato (ovviamente, qualora non si verifichi in situazioni di fallimento di mercato, posto che in tali ipotesi la società interviene, proprio al fine di sopprimere a tali deficienze del mercato, a tariffe concordate fra gli Enti soci in sede di comitato di indirizzo). Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi «strumentali» di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERA - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConFERence - sistema di videocomunicazione; MultiPER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.
---	---------------	---------	---	--------	---

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessaria della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrano le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:		(a)	Quota di partecipazione detenuta:		(b)
Denominazione società partecipata:		(c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:		(d)
Tipo partecipazione:	Diretta	(e)			
Attività svolta:					(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

	(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)